

An unsere Kunden – ai ns clienti

Dott. Manfred Psaier Dott. Oliver Geier

Dott. Norman Damiani Dott. Lukas Achammer Dott. Sonja Gasteiger

Dott. Daniela Planatscher Dott. Miriam Stockner

www.pg-partner.it info@pg-partner.it

Brixen / Bressanone

Julius-Durst-Straße 6 Via Julius Durst 6 Tel. +39 0472 274 000 Fax +39 0472 274 050

Toblach / Dobbiaco

St.-Johannes-Str. 23a Viale S. Giovanni 23a Tel. +39 0474 976 097 Fax +39 0474 976 986

Mailand / Milano

Meeting room Piazza Castello 26

MwSt.-Nr. & Steuernr. Partita IVA & Cod. fisc. IT 02249530219 Brixen, 25/1/2022

Diritto del lavoro: novità legge di bilancio

Gentile cliente,

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, (**Legge di Bilancio 2022**).

Con questa circolare vorremmo darvi una breve panoramica dei cambiamenti più importanti nel campo del diritto del lavoro.

1. RIMODULAZIONE ALIQUOTE IRPEF E TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Dal 1º gennaio 2022 cambia il regime di tassazione del reddito delle persone fisiche. Le aliquote IRPEF vengono ridotte a 4 e vengono introdotti nuovi scaglioni di reddito secondo il seguente schema:

Scaglioni di reddito (su base annua)	Aliquote IRPEF
Fino a 15.000 euro	23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
Oltre 50.000 euro	43%

Entro il 31 marzo 2022 anche le addizionali regionali e comunali IRPEF saranno adeguate ai nuovi scaglioni.

Vengono inoltre rimodulate le detrazioni spettanti in funzione del reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione). Le detrazioni da lavoro dipendente vengono rimodulate secondo il seguente schema:



Reddito Complessivo (R.C.)	Detrazione Spettante
R.C. pari o inferiore a 15.000 euro	€ 1.880,00
R.C. compreso tra 15.001 e 28.000 euro	1.910 + 1.190 × (28.000 – R.C.) * 13.000
R.C. compreso tra 28.001 e 50.000 euro	1.910 X <u>(50.000 – R.C.)</u> ** 22.000

Le detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni che sono a carico dei loro genitori **saranno abolite** e saranno incorporate nel nuovo assegno unico e universale (vedi punto 2.) Tuttavia, quelle per i figli oltre i 21 anni e per gli altri membri della famiglia rimarranno.

Il Trattamento integrativo di 100 euro al mese o 1.200 euro all'anno è stato confermato anche per il 2022, ma solo per i **redditi fino a 15.000 euro** e solo a condizione che il beneficiario debba pagare **l'imposta netta** (cioè che rimanga un debito d'imposta dopo aver dedotto le detrazioni da lavoro spettanti).

Per i **redditi compresi tra 15.000,01 e 28.000,00 euro**, il bonus viene erogato solo a condizione che la somma delle seguenti detrazioni **sia superiore all'imposta lorda**:

- Detrazioni per carichi di famiglia;
- > Altre detrazioni (detrazioni da lavoro dipendente e assimilato);
- Detrazioni per oneri;
- Detrazioni per altre spese (per esempio, spese sanitarie).

L'ulteriore detrazione fiscale (**ulteriore detrazione**) per i redditi tra 28.000 e 40.000 euro, invece, non è stata confermata e **non sarà più applicata** dal 2022.

2. <u>NUOVO ASSEGNO FAMILIARE DA MARZO 2022 (ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE)</u>

Non meno drastica è l'introduzione dell'assegno unico a partire **dal 1º marzo 2022**, che è gestito dall'INPS e sostituisce tutta una serie di prestazioni:

- Premio alla nascita (€ 800,00);
- assegno di natalità;
- l'assegno al nucleo familiare dell'INPS;
- detrazioni fiscali per i figli a carico fino all'età di 21 anni.

IMPORTANTE: l'assegno unifico e universale viene pagato dall'INPS direttamente ai beneficiari e non tramite la busta paga!

Si tratta di una novità importante, soprattutto per quanto riguarda l'ex assegno familiare INPS e le detrazioni fiscali per i figli che vivono a carico, in quanto entrambi venivano precedentemente anticipati tramite la busta paga.



L'assegno unico deve essere **richiesto specificamente**, cioè le domande già presentate per l'assegno al nucleo familiare non sono valide per questo. Le domande ANF servono solo per coprire i mesi di gennaio e febbraio 2021.

Le domande possono essere presentate all'Inps in **forma telematica** a partire dal 1° gennaio 2022 e sono poi valide fino a febbraio dell'anno successivo.

Attenzione: solo le domande presentate **entro il 30 giugno 2022** danno diritto agli assegni familiari dal 1º marzo 2022, quindi anche per i mesi già trascorsi. Le domande presentate successivamente daranno diritto al beneficio solo a partire dal mese successivo e **il tempo già trascorso sarà perso.**

Si prega di contattare direttamente un patronato se avete dubbi o domande.

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEI LAVORATORI

Quale misura sperimentale con esclusivo riferimento ai periodi di paga **dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** viene previsto l'abbattimento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente dello **0,8%**, a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale mensile non sia superiore ad **2.692,00 euro** e riferita a tredici mensilità (35.000 euro su base annua). Il risparmio massimo è pari ad **280,00 euro netti** senza alcuno svantaggio sul calcolo della pensione.

Interessati da tale esonero sono i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione del rapporto di lavoro domestico e dei pensionati.

4. CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE

Il congedo di paternità obbligatorio, che è stato esteso e ampliato ogni anno dal 2012, diviene **strutturale**. Ciò significa che il padre ha diritto a 10 giorni di congedo retribuito da utilizzare entro 5 mesi dalla nascita (o dall'adozione) del figlio, che possono anche non essere presi consecutivamente. Il pagamento viene anticipato tramite la busta paga, ma è interamente a carico dell'INPS.

Inoltre, il padre può richiedere un giorno di congedo facoltativo, che viene detratto dal congedo obbligatorio della madre.

5. <u>DECONTRIBUZIONE SPERIMENTALE LAVORATRICI MADRI</u>

In via sperimentale per l'anno 2022 è istituita una nuova misura rivolta alle lavoratrici madri del settore privato che rientrano sul posto di lavoro dopo aver fruito di tutto il periodo di congedo obbligatorio di maternità.

L'esonero prevede la **riduzione del 50% del versamento dei contributi previdenziali** a carico della dipendente madre per la **durata massima di un anno** decorrente dalla data di rientro sul posto di lavoro.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Lo sgravio si applica solo ai contributi a carico del dipendente, non c'è sgravio per il datore di lavoro.



6. MODIFICHE ALLA NASPI

- Viene estesa la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci;
- Non è più richiesto il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, con la conseguenza che l'accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1º gennaio 2022, la NASpI si ridurrà del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non più dopo il terzo mese). Inoltre, è stato previsto che la riduzione del tre per cento della prestazione decorrerà dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Psaier Geier Partner